

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Gestione Giuridica del Personale

Viale Regione Siciliana n. 2194 – 90135 PALERMO

giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

Prot. n. 75881

del 11/10/2024

OGGETTO: Circolare in materia di fruizione del congedo biennale per l'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Nuove istruzioni operative.

ALLEGATI: n.3

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei

Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici Speciali

Ai Dirigenti degli Uffici alle dirette dipendenze del

Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

All'ARAN Sicilia

Alle Organizzazioni Sindacali

All'Area e tutti i Servizi della F.P

LORO SEDI

In ragione del considerevole ampliamento della platea dei soggetti legittimati a godere delle agevolazioni discendenti dall'istituto del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 e s.m., recentemente modificato dall'art.2, co.1, del D. Lgs 205/22, e del notevolissimo incremento delle istanze volte ad ottenere – più volte nell'arco temporale di uno stesso anno - il riconoscimento del diritto al beneficio anche per poche giornate lavorative, si è ritenuto necessario modificare il procedimento autorizzatorio per il riconoscimento del diritto alla fruizione del congedo straordinario in argomento che, com'è noto, *“non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell'arco della vita lavorativa”* (co.5 bis, dell'art. 42, del D. Lgs. n. 151 del 2001).

Quanto sopra, ai fini della semplificazione, dello snellimento e della economicità dell'azione amministrativa, fino ad oggi appesantita da una eccessiva proliferazione di provvedimenti ripetitivi, durante il corso dello stesso anno, per il riconoscimento alla fruizione di uno stesso istituto.

La principale novità operativa è rappresentata, a far data dal 1° gennaio 2025, dal rilascio da parte del Servizio 1 “Gestione giuridica del personale” di questo Dipartimento di un unico provvedimento autorizzatorio “aperto” di durata annuale (1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno).

Pertanto, il dipendente che intende fruire del congedo straordinario *de quo* dovrà inoltrare - per il tramite del proprio Ufficio di appartenenza e senza alcuna indicazione del periodo o dei giorni di fruizione del congedo - apposita istanza volta ad ottenere il provvedimento autorizzatorio allegando apposito modulo (**allegato 1¹**) che, compilato in ogni sua parte, dovrà essere corredato dalla documentazione necessaria nello stesso indicata.

La suddetta istanza potrà essere inoltrata in qualunque periodo dell'anno e, previa istruttoria ed accertamento dei requisiti di legge previsti, il Servizio 1 provvederà, come suddetto, ad autorizzare il dipendente alla fruizione.

Ottenuta l'autorizzazione, l'Ufficio di appartenenza, con cadenza mensile, dovrà comunicare le giornate e/o periodi fruiti del congedo in argomento ai Servizi competenti agli adempimenti contabili (Servizi 2 “Trattamento economico fondamentale” e 3 “Trattamento economico accessorio”), avendo cura di menzionare il provvedimento autorizzatorio (vedi **allegato 2**).

Il dipendente avrà l'obbligo, come sempre, di comunicare al Servizio 1, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza, il mutamento o la cessazione della situazione di fatto o di diritto² che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario e comunque tempestivamente.

Gli uffici di appartenenza del dipendente che ha fruito del congedo in argomento, improrogabilmente entro il mese di gennaio di ogni anno, dovranno trasmettere al Servizio 1 di questo Dipartimento uno schema riassuntivo dei giorni di assenza (vedi **allegato 3**), ovvero il numero complessivo di giorni di congedo straordinario fruiti nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre).

La presente circolare che, come suesposto, intende semplificare e rendere più agile l'iter autorizzatorio, assicura al dipendente una maggiore flessibilità nell'esercizio del beneficio, volta a garantire il diritto all'assistenza del disabile, senza ulteriori vincoli temporali e di programmazione, anche in un rapporto più immediato ed efficiente con le esigenze organizzative dell'Ufficio di appartenenza.

I moduli sono disponibili nel sito istituzionale di questo Dipartimento nella sezione: “Modulistica dei servizi del trattamento giuridico del personale”.

Il Servizio 1 di questo Dipartimento Regionale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti anche in ordine ai dati relativi ai periodi di congedo già fruiti dai dipendenti.

Il Dirigente del Servizio 1
G.G. Palagonia

Il Dirigente Generale
C. Madonia

¹ Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito si rammenta che, secondo quanto previsto dall'art. 76 del predetto DPR: *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

² Raggiungimento del limite massimo dei due anni, decesso e ricovero a tempo pieno del congiunto disabile.